

autonomia sul piano personale, psicologico ed economico. -----

La Fondazione può fornire ospitalità a giovani adulti anche al fine di permettere e agevolare loro la frequenza a corsi di studio o formazione professionale o lo svolgimento di attività lavorative. -----

2. La Fondazione svolge le attività di cui al precedente paragrafo 1 attraverso: -----

a) la gestione di strutture residenziali, semi residenziali, centri diurni e centri di aggregazione; -----

b) lo svolgimento di attività di sostegno scolastico e di orientamento e formazione professionale; -----

c) la concessione in uso di locali, strutture e attrezzature di qualunque tipo ad associazioni, cooperative, organizzazioni di volontariato, fondazioni e altri Enti senza scopo di lucro le cui finalità statutarie comprendano attività similari e/o connesse a quelle della Fondazione. ----

3. La Fondazione potrà altresì svolgere: -----

a) ogni attività accessoria per natura a quelle statutarie istituzionali in quanto integrative delle stesse; -

b) attività di promozione e sensibilizzazione con qualunque forma, mezzo, modalità ed espressione in relazione agli aspetti culturali, scientifici, sociali, psicologici, religiosi, morali, giuridici, fiscali, economici, ecc. delle problematiche in qualsiasi modo connesse alle attività statutarie della Fondazione; -----

c) in via complementare - e non prevalente - prestazioni, anche temporanee, di servizi di qualsiasi natura svolte a favore e sostegno di Enti, qualunque sia la loro forma giuridica, che svolgono, senza scopo di lucro, attività similari e/o connesse a quelle della Fondazione. -----

Fra tali prestazioni, che dovranno comunque essere rese nei limiti e con l'osservanza della normativa vigente in materia, rientrano in particolare: servizi di segreteria, fornitura pasti, servizi di elaborazione dati, servizi di trasporto, attività di sostegno didattico e sociale a domicilio, sviluppo e progettazione di servizi sociali, scolastici ed educativi, organizzazioni di manifestazioni culturali e convegni, pubblicazione di studi e ricerche su argomenti rientranti fra le finalità e le attività istituzionali della Fondazione, organizzazione di spettacoli e intrattenimenti, lotterie e simili. -----

4. L'attività della Fondazione deve caratterizzarsi per il rispetto assoluto della persona e per la professionalità degli operatori. -----

5. Essa mira all'equilibrato sviluppo della personalità degli utenti e, pur ispirandosi ai principi etici fondamentali della fede cattolica, assicura il più assoluto rispetto della libertà religiosa. -----

6. Hanno titolo di preferenza, nella fruizione dei servizi, i residenti nel Comune di Cento e nei Comuni ad esso

limitrofi, fatte salve singole deroghe deliberate dal Consiglio di Amministrazione motivate da casi di particolare e maggiore gravità. -----

7. E' vietato alla Fondazione il compimento di attività diverse da quelle previste dai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e da quelle ad esse connesse. -----

Art. 3 - Risorse -----

1. La Fondazione provvede alla realizzazione dei propri scopi mediante: -----

- a) l' utilizzazione diretta e indiretta del proprio patrimonio e delle relative rendite, comprese concessioni in godimento a terzi in qualsiasi forma; -----
- b) le quote associative annuali dei soci; -----
- c) i contributi, le erogazioni, le sovvenzioni e le donazioni di Comune, Stato, Enti Pubblici, Organismi Internazionali nonché di privati; -----
- d) i corrispettivi per i servizi prestati se ed in quanto richiesti; -----
- e) proventi straordinari. -----

----- CAPO SECONDO: -----

----- ASSEMBLEA DEI SOCI -----

----- Art. 4 - Soci -----

1. Può essere socio ogni persona maggiore di età che goda dei diritti civili e versi la quota associativa annua fissata dall'Assemblea dei soci. Non possono essere soci i dipendenti della Fondazione, i loro parenti entro il 3° grado e i loro affini entro il 2° grado. -----



2. L' ammissione a socio - previa domanda scritta dell' interessato - è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. -

3. I soci si impegnano, nell' ambito delle proprie competenze e capacità, a collaborare all' attività della Fondazione con prestazioni volontarie, anche nella forma di contribuzioni economiche. -----

4. I soci si obbligano inoltre ad osservare le norme statutarie e tutte le deliberazioni dei competenti organi e a non svolgere azioni contrarie alla Fondazione, ai suoi interessi e alle sue finalità. -----

5. La qualifica di socio si intende conferita a tempo indeterminato, è intrasmissibile e inalienabile, e può cessare solamente per i seguenti motivi: -----

- a) recesso da parte del socio medesimo, da comunicarsi per iscritto; -----
- b) decesso o interdizione del socio; -----
- c) inosservanza delle disposizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo; -----
- d) mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi; -----
- e) rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Fondazione; -----
- f) parentela entro il 3° grado e affinità entro il



2° grado con dipendenti della Fondazione. -----

La decadenza nei casi di cui alle lettere a) e b) è automatica; negli altri casi è pronunciata e comunicata dal Consiglio di Amministrazione. -----

Art. 5 - Convocazione Assemblee: norme generali -----

1. L' Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l' universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo statuto, obbligano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti. -----

2. La constatazione della legale costituzione dell' Assemblea è fatta dal Presidente dell' Assemblea, individuato ai sensi dell' art. 8, paragrafo 3, del presente statuto. ----

3. A pena di invalidità, fatto salvo il disposto del paragrafo 4 del presente articolo, la convocazione è fatta dal Presidente a mezzo di avviso scritto contenente l' ordine del giorno, da inviare almeno dieci giorni prima di quello fissato per l' adunanza, con l' indicazione del luogo, del giorno e dell' ora, sia per la prima convocazione che per l' eventuale seconda convocazione. -----

4. Le adunanze nelle quali siano intervenuti tutti i soci, l' intero Organo Amministrativo e il Collegio dei Revisori dei Conti sono legalmente costituite e possono validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione. -----

5. Le Assemblee potranno tenersi anche in luoghi diversi dalla sede della Fondazione, purchè nell' ambito del Comune di Cento. -----

6. Qualora ne faccia domanda almeno un decimo dei soci iscritti, il Presidente dovrà convocare, senza indugio, l' Assemblea richiesta, secondo la forma prevista, indicando i relativi argomenti da discutere e deliberare. -----

Art. 6 - Assemblea Ordinaria e relative competenze ----

1. L' Assemblea Ordinaria ha luogo entro i primi quattro mesi di ogni anno; quando particolari esigenze lo richiedono tale termine potrà essere prorogato a sei mesi, previa delibera dell'Organo Amministrativo che ne valuti e indichi le particolari esigenze prima della scadenza del termine ordinario. -----

2. Competono all' Assemblea Ordinaria dei soci i seguenti atti fondamentali: -----

a) l' approvazione del rendiconto annuale; -----
b) la determinazione della quota associativa annuale;
c) l' elezione di cinque membri del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal successivo art.9;

d) la nomina di cinque Revisori dei Conti, di cui tre effettivi e due supplenti, nonché la designazione del relativo Presidente; -----

e) la determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall' art. 12, paragrafo 1, del presente statuto. -----

Art. 7 - Assemblea Straordinaria e relative competenze ----

1. Compete all' Assemblea Straordinaria qualunque modifica dello Statuto. -----

2. L' Assemblea Straordinaria può inoltre deliberare lo scioglimento della Fondazione medesima, con gli effetti di cui al successivo art.15, paragrafo 3. -----

3. Ai sensi del disposto congiunto degli artt. 14 e 16 del Codice Civile, dell' art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1997, n. 616, e dell' art. 5 della L.R. 23 novembre 1987, n.35, la modificazione dello Statuto è approvata dalla Regione Emilia-Romagna. -----

Art. 8 - Assemblee dei soci: quorum costitutivi e deliberativi -----

1. L' Assemblea Ordinaria, convocata a norma dell'art.5 del presente statuto, è legalmente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci; in seconda convocazione quale che sia il numero degli intervenuti. -----

2. L' Assemblea Straordinaria, convocata a norma dell' art. 5, è legalmente costituita quando sia presente più della metà dei soci. -----

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, di persona designata dall' Assemblea medesima. -----

Spetta al Presidente dell' Assemblea regolare la discussione e stabilire le modalità per le singole votazioni. -----

4. L' Assemblea nominerà un Segretario anche non socio; la redazione del verbale potrà essere affidata ad un Notaio anche nei casi in cui ciò non è espressamente previsto dalla legge. -----

5. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Non ha diritto di voto chi non sia in regola con il versamento delle quote associative annuali. -----



6. Un socio in regola con il versamento della quota associativa può delegare - con atto scritto, indicando il socio delegatario e il giorno dell' Assemblea - il proprio voto ad un altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega nelle Assemblee ordinarie e più di tre deleghe nelle Assemblee straordinarie. -----

7. Le deleghe concorrono a formare il numero legale sia ai fini della valida costituzione delle Assemblee, sia ai fini delle maggioranze richieste per l'approvazione delle delibere. -----

8. Le votazioni avvengono per scrutinio palese, salvo quando si tratti di questioni concernenti persone. -----

9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi. Le dichiarazioni di astensione dal voto non si computano come voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente. -----

10. Le deliberazioni delle Assemblee devono risultare da



apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. -----

----- CAPO TERZO: -----

----- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione: composizione e durata -----

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di sette membri di cui: -----

a) cinque eletti dall' Assemblea, scelti tra i soci, fra cui possibilmente un sacerdote; -----

b) due nominati dal Comune di Cento. -----

2. Il Consiglio di Amministrazione, appena costituito, sceglie tra i suoi componenti un Presidente e un Vice-Presidente, e può delegare ad uno o più consiglieri compiti e funzioni particolari. -----

3. L' organo amministrativo dura in carica per un periodo di quattro anni, decorrenti dalla data di insediamento dell' intero Consiglio, e tutti i suoi componenti possono essere rieletti senza interruzione. L'Assemblea per l' elezione del nuovo Consiglio dovrà tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del Consiglio uscente, o entro diverso termine stabilito con delibera motivata dell' organo amministrativo che ne indichi le particolari ragioni. -

4. Al Consiglio scaduto in attesa di rinnovo spetta comunque la pienezza dei poteri di cui all'art. 10. -----

5. In caso di cessazione anticipata dalla carica di singoli membri del Consiglio di Amministrazione eletti dall' Assemblea dei Soci, si procederà alla surrogazione automatica seguendo la graduatoria dei non eletti stilata sulla base dell' ultima votazione effettuata, mantenendo invariata la scadenza dell' intero organo amministrativo. In mancanza di aventi titolo al subingresso, il Consiglio di Amministrazione potrà convocare una nuova Assemblea ordinaria per procedere a elezione, oppure cooptare nuovi membri, scelti fra i soci, la cui nomina dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea ordinaria successiva. -----

6. Qualora venga a mancare contemporaneamente la maggioranza degli amministratori in carica, l'intero Consiglio decade e il Presidente o, in sua assenza, il Vice-Presidente oppure, in assenza di entrambi, il Presidente del Collegio dei Revisori, attiverà d'urgenza le procedure necessarie per la ricostituzione dell'organo amministrativo. -

7. In ogni caso, la cessazione di uno o più consiglieri, o dell' intero Consiglio, non ha effetto che dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato integralmente ricostituito. -----

8. I Consiglieri, oltre che per la scadenza del termine previsto dal paragrafo 3 del presente articolo, decadono per: -----

a) dimissioni; -----

- b) interdizione o inabilitazione; -----
c) rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Fondazione; -----
d) parentela entro il 3° grado e affinità entro il 2° grado con dipendenti della Fondazione; -----
e) permanente conflitto di interessi; -----
f) rapporto di parentela entro il 3° grado e affinità entro il 2° grado con altri Consiglieri; -----
g) assenza da tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione, senza giustificato motivo. -----

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dall'Assemblea. -----

Le cause di decadenza sopra elencate alle lettere b), c), d), e) ed f) sono cause di incompatibilità con la carica e impediscono, se preesistenti, l'elezione da parte dell'Assemblea o la nomina da parte del Comune. Ove per un Consigliere il conflitto di interessi di cui alla lettera e) non sia permanente, concernendo una o alcune questioni, il Consigliere non può prendere parte né alla discussione, né alla votazione relative ad esse. -----

Ove ricorra la causa di decadenza e di incompatibilità di cui alla lettera f), resta in carica il Consigliere che per primo fu eletto o nominato. In caso di parità, tutti gli interessati decadono o sono incompatibili, salvo che la situazione sia rimossa dalla rinuncia di taluno di essi. ----

Art. 10 - Poteri e funzioni del Consiglio di Amministrazione -----

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nessuno escluso. -----

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente, hanno la firma sociale e la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. La firma del Vice-Presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. -----

3. La firma e la rappresentanza sociale spetteranno anche ai Consiglieri Delegati nell'ambito dei poteri loro attribuiti. -----

Art. 11 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione -----

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni due mesi e comunque ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri. -----

2. La convocazione è fatta dal Presidente mediante invito scritto da inviare almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere gli argomenti dell'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora. La convocazione potrà essere fatta a mezzo lettera raccomandata, telegramma o telefax. In casi di particolare urgenza il

predetto termine potrà essere ridotto a due giorni. -----

3. Qualora ad una riunione siano presenti tutti i membri del Consiglio, l'adunanza stessa e le relative deliberazioni avranno piena validità anche se la seduta non è stata preceduta dalle previste formalità di convocazione. ---

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri. La constatazione della legale costituzione del Consiglio è fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente. -----

5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. -----

6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. -----

Art. 12 - Compensi ai membri del Consiglio -----

1. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso di eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio. Ad essi inoltre potrà essere assegnato un compenso annuo, stabilito dall'Assemblea dei soci, che individualmente non potrà essere superiore al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645, e dal D.L. 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla Legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

2. Il suddetto compenso può essere prelevato anche mensilmente. -----

3. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione non spetta in ogni caso alcuna indennità di liquidazione. -----

----- CAPO QUARTO -----

----- NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE -----

----- Art. 13 - Revisori dei conti -----

1. Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa della Fondazione è affidato ad un collegio di Revisori dei conti o composto da tre membri, nominati dall'Assemblea dei soci secondo quanto disposto dall'art.6, paragrafo 2, lettera d), scelti fra persone di comprovata competenza tecnica e/o esperienza in materia. -----

2. I Revisori dei conti restano in carica per la durata di quattro anni e possono essere riconfermati. -----

In caso di cessazione di un Revisore dalla carica, esso è sostituito in via permanente dal revisore supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti in sede di elezione o, in caso di parità, dal più anziano di età.-----

3. Ai Revisori dei conti spetta un compenso determinato secondo i minimi delle tariffe professionali vigenti. -----

----- Art. 14 - Esercizi sociali -----

1. L'Esercizio sociale comincia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno. -----

2. Alla fine di ciascun Esercizio il Consiglio di Amministrazione provvederà alla formazione del rendiconto annuale che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il trenta Aprile dell'anno successivo, salvo quanto disposto dall'art.6,paragrafo 1, del presente statuto. -----

----- Art. 15 - Norme generali di amministrazione -----

1. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all' art. 2 del presente statuto, e di quelle ad esse direttamente connesse. -----

2. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. -

3. In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione, dovuto a qualunque causa, il patrimonio risultante dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale giuridicamente riconosciute, operanti in settori analoghi a quello in cui opera la Fondazione, e presenti nel territorio del Comune di Cento o nei Comuni limitrofi, oppure a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. -----

----- Art. 16 - Disposizione finale -----

1. Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto, si osservano le disposizioni di cui agli art. 12 e seguenti del Codice Civile, e in quanto compatibile, ogni altra disposizione legislativa, statale o regionale, e regolamentare vigente. -----

F.to Ivan Mazzoni -----

F.to Domenico Maglione Notaio -----

Sigillo -----

Copia Conforme al suo originale che si rilascia

per uso: DI LEGGE

Cento, 17.6.2014

